

Al Presidente dell'Ordine degli Psicologi Provincia Autonoma di Bolzano
dott.ssa Sabine Cagol

Ai Membri del Consiglio Provinciale

d.sa Francesca Zucali, dr. Edmund Senoner, d.sa De Vita Silvia, dr. Ersindo Nuzzo, d.sa Alice Panicciari, dr. Michele Piccolin, d.sa Feancesca Schir, d.sa Laura Taranta, d.sa Sara Tauber,
ordinepsibz@pec.it

e. p. c.

segreteria.bz@pec.omceo.it, trento@cert.ordine-opi.it, ostetriche.bz.it@pec.it,
ordinevet.bz@pec.fnovi.it, bolzano@pec.tsmr.org, ordine.trentinoaladige@pec.chimici.org,
protocollo@peconb.it, ordineastaa@pec.it.

OGGETTO: Richiesta chiarimenti e ricusazione del documento Position Statement stilato dalle Federazioni Nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie e Sociali nel novembre 2021 (data assente. V. allegato).

La sottoscritta Miriam Gandolfi, iscritta all'Ordine Professionale degli Psicologi e all'elenco degli Psicoterapeuti della Provincia Autonoma di Bolzano, iscrizione numero 04BZ01, prima Presidente provinciale di detto Ordine, desidera esprimere Vi perplessità e domande circa il documento citato in oggetto. Dichiaro, a scanso di equivoci, che dopo guarigione dalla malattia ha deciso, volontariamente e consapevolmente, benché documentatamente già immunizzata in modo naturale, di sottoporsi a inoculazione del siero sperimentale. **Questa presa di posizione non vuole dunque prestarsi alla strumentalizzazione della fuorviante polarizzazione tra posizione vaccinista e anti-vaccinista**, ma intende riportare la riflessione nell'ambito di un corretto dibattito, sia scientifico sia deontologico, e del rispetto delle regole istituzionali, fondamento di una convivenza civile e rispettosa di tutti i Cittadini.

In particolare pone dubbi circa la legittimità del fatto che gli Ordini delle Professioni Sanitarie e Sociali abbiano accolto la delega a sanzionare i Colleghi con la sospensione dal diritto ad esercitare la professione a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 44/2021, così come modificato dal D.L. 172 del 26 novembre 2021, convertito in Legge il 21 gennaio 2022, N. 3, con cui il Governo, modificando l'assetto precedente, ha attribuito a ciascun Ordine professionale aderente alle Federazioni l'incarico di accertare l'avvenuta o meno adesione dei propri iscritti all'obbligo vaccinale.

La discutibile e mortificante veste formale del documento (assenza di data e di firme autografe) e soprattutto le motivazioni contenute, addotte a sostegno della sospensione, lasciano intuire che le Federazioni stesse nutrissero dei dubbi in proposito, infatti tentano di avvalersi delle uniche motivazioni possibili per l'attuazione di dette sanzioni, che sono quelle previste dal Codice Deontologico specifico.

Pare necessario ricordare che la legge 56/89, istitutiva dell'Ordine professionale degli Psicologi e regolamentante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, è stata fortemente voluta, non solo per tutelare detti professionisti, già rappresentati da precedenti associazioni, società scientifiche o sindacali, **ma al fine precipuo di tutelare i cittadini e/o pazienti da abusi dovuti al mancato controllo scientifico ed etico di chi poteva dichiarare di erogare dette prestazioni senza adeguate garanzie.**

Ciò premesso, la legge 56/89, aggiornata nel marzo 2008, fissa all'Articolo 12 le attribuzioni dei singoli Consigli territoriali ed in specifico al comma 2/i precisa che esso *“adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27”*. Le possibili sanzioni disciplinari sono precisate all'Articolo 26, qualora l'iscritto *“si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; d) radiazione”*.

I comportamenti da sanzionare sono definiti dal Codice Deontologico degli Psicologi predisposto e aggiornato dal Consiglio Nazionale, come previsto dal comma 4/c dell'art. 28, ed esso è **“vincolante per tutti gli iscritti”** (Articolo 1), poiché:

*“raccolge le norme di comportamento a cui qualunque psicologo deve strettamente attenersi nello svolgimento della propria attività, la cui osservanza è necessaria alla realizzazione di una buona pratica professionale, **in qualsiasi ambito essa si eserciti**. La diffusione, la conoscenza e la comprensione delle norme contenute nel presente codice sono strumenti irrinunciabili per orientarsi nella professione psicologica: valore imprescindibile per chi la esercita e garanzia fondamentale per chi ne fruisce”* (past President della Regione Lombardia Riccardo Bettiga).

Ciò vale dunque a maggior ragione per le cariche istituzionali rappresentanti i singoli Ordini territoriali e confluenti nel Consiglio dell'Ordine nazionale.

Corre l'obbligo, a questo punto, precisare cosa si debba intendere con *“comportamento non conforme alla dignità o al decoro professionale”* espresso nel nostro Codice deontologico, confrontandolo con quanto espresso nel documento a firma delle Federazioni Nazionali degli Ordini delle Professioni Sanitarie e Sociali al quale ha aderito il CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) e definiti degni di *“essere puniti con la massima severità”*.

Si specifica che i rilievi che seguono vengono formulati dalla scrivente sia quale eventuale diretta destinataria dei provvedimenti in esame, sia nella sua qualifica di psicologa e psicoterapeuta e pertanto di professionista **interpellata dai propri pazienti adulti, o in quanto agenti potestà genitoriale, su minori**. La sottoscritta ha verificato che anche Colleghe e Colleghi che hanno scelto o dovuto aderire all'obbligo vaccinale in modo totale o parziale **hanno ritenuto non consono ai compiti dell'Ordine l'accettazione acritica di tale delega**. Ordine che contribuiscono a creare e sostenere, anche economicamente, nel suo compito di reale vigilanza sul corretto esercizio della professione. Un Ordine professionale è tenuto infatti a confrontarsi con le istanze espresse da ogni singolo iscritto, al fine di tutelare al meglio il diritto alla salute dei pazienti. Salute così definita dall'OMS: *“uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”*.

Si rileva invece una generalizzata mancanza di riflessione critica sulla situazione che è andata creandosi e una totale assenza di confronto collegiale sui possibili effetti di una gestione poliziesca della pandemia, **in particolare sulle fasce più deboli** di cui proprio la nostra professione si occupa. Come già ricordato sono tra coloro che hanno lottato per la costituzione di questo Ordine, ma ritengo che tutti i Colleghi, che operano seriamente, siano impegnati **a dare il loro contributo alla crescita e alla tutela della professione e perciò non accettano di essere trattati con autoritarismo supponente dai rappresentati da loro eletti, che sono tenuti ad avere un comportamento di dialogo e collegialità**, proprio come espresso nel nostro codice deontologico; che all'articolo 33 precisa:

“I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche”.

Si vedrà più oltre come l'attenzione alla tutela dell'autonomia del professionista e dunque dell'accento sull'assunzione di responsabilità (**l'agire secondo scienza e coscienza**) è più volte sottolineata dal nostro Ordinamento, così come dalle Leggi che si occupano di tutela della salute.

Ciò premesso è necessaria una disamina dettagliata delle contestazioni che la sottoscritta muove al documento in oggetto:

1- Contesta il riferimento sbrigativo e generico all'art. 32 della Costituzione.

È da precisare che già all'articolo 2 della Costituzione si legge: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

L'articolo 32 precisa: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [omissis]. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”*.

Questo articolo, in cui vengono sottolineati valori fondamentali e principi etici universali, rappresenta per il professionista della salute una sorta di guida in riferimento a situazioni in cui l'affermazione di una propria regola comportamentale può arrivare a porsi in diretto contrasto con la normativa statale vigente. Il secondo comma dell'articolo riconferma l'interpretazione, ormai accettata ampiamente, che il concetto di salute è da intendersi in senso estensivo, con riferimento, quindi, al benessere fisico, psichico, economico e sociale della persona. **Si può correttamente sostenere che questo articolo costituisce un vero e proprio indirizzo per le professioni sanitarie e sociosanitarie, dato l'elevato impatto sociale del loro mandato.**

Si presume che questo Consiglio, e a maggior ragione le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie e sociali, sia adeguatamente informato su quali siano le numerose sentenze emesse intorno all'applicazione di detto articolo e in specifico che precisano quali siano le condizioni per imporre obbligo vaccinale a tutela della collettività e quando ciò non sia previsto, in situazione di sperimentazione (come nel caso attuale) e qualora vi siano dati scientificamente documentati circa l'esistenza di cure alternative o di controindicazioni. Questo Ordine sarà altresì adeguatamente informato sulla legislazione europea e internazionale in merito (Oviedo,1997; Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, (2000/C 364/01); UNESCO, 2005; Lisbona, 2009; Regolamento UE nr. 953/2021).

Questi riferimenti sono necessari per chiarire come **un Ordine professionale. ed in specifico quello degli psicologi, dovrebbe contribuire ad affrontare una seria riflessione sul piano scientifico e culturale circa gli effetti della gestione di fenomeni di alta complessità**, quali quelli posti dalla pandemia, anzi più correttamente dalla sindemia in atto, piuttosto che eseguire passivamente ordini e cercando di proteggersi sotto un mantello pseudo-legislativo, che svilisce la nostra stessa Costituzione.

Infatti viene spontaneo il riferimento all'art. 3 di essa, che prevede il principio di uguaglianza, considerando che l'articolo 3 del codice deontologico degli Psicologi utilizza quasi le stesse parole del legislatore costituzionale prevedendo che:

*“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. **In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere sé stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.** Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; **pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.**”*

Nello specifico della situazione qui considerata, benché lo psicologo non sia tenuto ad entrare nel merito delle competenze strettamente mediche, **egli è tenuto a conoscerne gli effetti, a valutare l'adeguatezza e il rispetto dei metodi scientifici utilizzati e la precisione terminologica a cui ogni intervento o comunicazione che pretenda di definirsi scientifica sono obbligati ad attenersi.** Pertanto questo obbliga lo psicologo ad essere adeguatamente informato, dato il rapporto inscindibile tra salute del corpo ed effetti sulla psiche e il comportamento, incluso tutto quanto attenga a pronunciamenti in materia. Come per ogni intervento in ambito sanitario anche **riguardo agli obblighi vaccinali occorre bilanciare e ponderare la tutela della salute collettiva con l'autodeterminazione individuale.**

Infatti all'articolo 4 del codice deontologico si legge: *“**Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.**”*

Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso".

2- Rigetta l'accusa che il comportamento contestato “non tutela il decoro personale e non salvaguarda il prestigio della professione e della comunità scientifica”.

All'articolo 5 del nostro Codice si precisa che *“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto, solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”.*

Inoltre all'articolo 7: *“Nelle proprie attività professionali, [omissis], lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile”.*

A proposito di formazione continua e di attendibilità delle informazioni devo supporre che i membri di questo Consiglio, come tutti i membri presenti all'atto della redazione del documento in oggetto, siano adeguatamente edotti del concetto di sindemia, ormai accolto dalla scienza medica internazionale a partire dagli anni 90 del secolo scorso, che è alla base della disciplina della Global Health. Disciplina indispensabile per comprendere e gestire fenomeni che, se definiti solo “pandemici”, si limitano a rilevare esclusivamente e limitatamente la diffusione di un agente patogeno.

Ciò premesso anche lo psicologo ha l'obbligo di informarsi, attraverso la ormai copiosa letteratura scientifica accreditata, su aspetti epidemiologici, immunitari, vaccinali e di farmacovigilanza passiva ed attiva, viste le dirette conseguenze, anche sul piano psicologico, primarie o secondarie a possibili disabilità fisiche acquisite. Benché si tratti di contenuti specialistici che esulano dal suo specifico professionale, **egli è tenuto, come per pubblicazioni inerenti ad altre branche della medicina, a riconoscerne l'aderenza alle regole del metodo scientifico, alla precisione del linguaggio e ai metodi di rilevamento e validazione dei dati.**

Si converrà che le comunicazioni ufficiali trasmesse alla Cittadinanza, utilizzando anche personaggi tele estranei alle materie trattate, con la motivazione **“la scienza dice che”**, non rispettano questi criteri e che più voci ufficiali hanno ammesso e ammettono esplicitamente che le misure imposte non osservano alcun criterio scientifico, ma sono uno strumento di pura incentivazione/costrizione surrettizia alla inoculazione. E che i linguaggi usati (campo di cui la psicologia dovrebbe occuparsi) – come l'equivalenza tra inoculazione e vaccinazione e tra vaccinazione e immunizzazione – sono scorretti, imprecisi, per non dire volutamente suggestivi, cioè l'opposto della precisione scientifica e vicini alla persuasione commerciale.

Un Governo può decidere di assumere tale linea gestionale dei Cittadini, con tutte le conseguenze, anche politiche, che ciò comporta, ma certamente non un Ordine Professionale che ha come mandato fondativo di agire garantendo l'indipendenza delle conoscenze scientifiche, sottraendole a forme di manipolazione o uso improprio.

Qualora i membri di detto Consiglio non avessero avuto la possibilità di documentarsi adeguatamente sulla letteratura menzionata, segnalo solo una recente su *The Lancet* che conferma in maniera chiara, se mai ce ne fosse ancora bisogno, **che i dubbi e le esortazioni di precauzione circa la linea scelta per la gestione dell'emergenza sanitaria sono più che fondati.**

Vedi [https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(21\)00768-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext) .

3- Rigetta l'accusa che si siano utilizzati *“i social media o altri canali comunicativi per divulgare ideologie antiscientifiche, intervenendo senza adeguata cognizione di causa in merito alle evidenze e ad una conoscenza oggettiva dei fenomeni di cui discute”*.

Infatti per quanto attiene allo specifico della professione dello psicologo egli deve essere competente, responsabile e attento nel valutare e selezionare **il modo in cui avviene la divulgazione e l'informazione scientifica**. Le evidenti incongruenze e le gravi imprecisioni terminologiche, diffuse da organi di stampa e anche da personaggi con compiti istituzionali, hanno palesemente violato quanto richiamato dagli artt. 2 e 6 della dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, (UNESCO, 2005), il “considerando” nr. 36 del Regolamento UE nr. 953/2021, recante divieto di discriminazione e di pressioni, anche indirette, per chi non intenda, per propria libera scelta, sottoporsi a vaccinazione; nonché la Risoluzione nr. 2361/2021 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, **che ha invitato gli Stati membri a una corretta campagna di informazione**, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, **in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decidono di non sottoporsi al vaccino**.

Inoltre, l'analisi professionale delle comunicazioni riguardanti un altro punto cruciale relativo ad indurre le persone adulte e minorenni ad accettare le inoculazioni di un siero sperimentale, ha messo palesemente in evidenza una **modalità comunicativa che non ha rispettato i criteri di valutazione del principio "rischio-beneficio" a cui ogni intervento anche psicologico e non solo medico sarebbe tenuto**. Non solo è obbligo del professionista evitare la **“temerarietà professionale”**, cioè **una condotta che non tenga conto** di possibili complicazioni e di eventuali conseguenze dannose, ma anche non può alimentare una **ottimistica, ma non completamente fondata, fiducia negli interventi proposti**. Dunque lo psicologo deve attenersi, come ogni altro operatore in ambito sociosanitario, al rispetto della legge n. 219/17 sul consenso informato che, valorizzando la relazione di cura e di fiducia tra paziente e curante, tutela il paziente, mettendolo in grado di scegliere con cognizione di causa gli interventi proposti, ma contemporaneamente assegna responsabilità e autonomia a colui che agisce o propone l'intervento.

Per garantire un corretto processo informativo riguardo ai rischi connessi all'inoculazione dei diversi sieri sperimentali sul mercato, implicitamente ed erroneamente accolto dalle Federazioni come vaccino sicuro e non più sperimentale, **invito** il mio Ordine a farsi portavoce di una richiesta ad esse, a documentarsi e **ad approntare apposito documento riportante l'incidenza di decessi ed eventi avversi** raccolti dal sito istituzionale Eudravigilance www.adreports.eu/it/covid19.message.html (al dicembre 2021 segnalati 22.000 decessi e oltre 1.300.000 eventi avversi dei 4 vaccini anti Covid-19). È noto che l'AIFA non è stata così solerte, completa e precisa nella raccolta, invio e messa a disposizione a tutti i Cittadini di tali dati. Essi sarebbero oggetto di studio dell'**immunologia**, branca scientifica fondamentale per lo studio degli effetti avversi e dell'efficacia dei vaccini, che tuttavia, non solo è stata regolarmente inascoltata in tutti questi mesi, ma addirittura bandita dalle linee guida ministeriali iniziali in cui più volte si ribadisce che: *“la risposta anticorpale nei confronti del virus non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale”*. Raccomandazione fedelmente riportata ancora oggi (13 febbraio 2022) in calce alle analisi sierologiche di laboratorio! Sempre più spesso voci autorevoli, sia a livello nazionale che internazionale, contestano questa scelta. Infatti lo studio della risposta anticorpale è il fondamento del patrimonio di conoscenza dell'immunologia scientifica. Ci si chiede quali siano i criteri *evidence based* utilizzati dal Ministero e sostenuti da queste Federazioni e dai rispettivi vertici ordinistici, visto l'atteggiamento ondivago e strumentale di volta in volta utilizzato circa la funzione degli anticorpi.

Dunque

4- Rigetta l'accusa che il comportamento contestato *“non orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività, soprattutto se riferito a soggetti fragili”*.

Dopo quanto fin qui precisato, **non informare** il singolo paziente **che lo richieda**, con particolare riferimento a preoccupazioni che riguardino **soggetti minorenni, disabili fisici** o con psicopatologie, ma anche segnalare alle agenzie che si occupano di comunicazione pubblica, che vi siano potenziali rischi e distorsioni nei processi comunicativi, **equivale per lo psicologo ad avvallare una scorretta modalità nel processo comunicativo**. Esso, come sappiamo, qualora presenti caratteristiche di ambiguità, indecidibilità e imposizione unidirezionale del messaggio è altamente destabilizzante e patogenetico. Può generare e amplificare processi di angoscia, di destabilizzazione importante fino a scompensi significativi, come di fatto sta avvenendo. **Ogni psicologo ed ancor più psicoterapeuta è tenuto a conoscere gli studi di psicologia sociale, di massa e della pubblicità** in cui è noto che l'uso di messaggi e comunicazioni, in situazioni di importante costrizione personale e sociale, genera processi manipolatori e di controllo del comportamento in pieno contrasto con quanto sostenuto proprio dai dettami della Costituzione italiana e delle leggi internazionali, qui solo in parte citate. Colpisce inoltre come sia potuto sfuggire **l'evidente surrettizio ricorso ad una sorta di vero e proprio Trattamento Sanitario Obbligatorio**, che rappresenta un ambito di intervento identitario e di particolare competenza di psicologi e psicoterapeuti. Impossibile omettere infine un'osservazione sull'incremento esponenziale e generalizzato di **atti di violenza di gruppo in minorenni, apparentemente immotivati**.

Dopo aver regolarmente disconfermato ogni voce scientifica di dissenso, aver creato e piegato il dibattito politico e sociale alla logica del *“chi non la pensa come me è sbagliato, un nemico pericoloso che va piegato con ogni mezzo alla mia unica visione della realtà”*, **non ci si può lamentare di aver creato un terreno di coltura che sdogana e legittima comportamenti di controllo e potere sull'altro**, a prescindere dalle reali motivazioni sottostanti. Dove si è collocato in questi due anni e si colloca rispetto alle conseguenze psicopatologiche e sociali chi per professione dovrebbe occuparsene? Singolo psicologo e a maggior ragione gli Ordini stessi?

Tutto ciò premesso la sottoscritta **contesta** che l'accettazione della delega a sanzionare i membri dei rispettivi Ordini professionali sia appropriata e consona alle funzioni istituzionali pertinenti agli Enti in questione. Con tutta evidenza la preoccupazione a garantire libertà e terzietà delle associazioni scientifiche è stata presente nel momento della stesura originaria del nostro codice deontologico, che riteniamo noto al CNOP, ma che comunque riportiamo:

Articolo 6 *“Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine (come la sottoscritta ed altri hanno fatto). Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze”*.

Tale aspetto è così rilevante che lo Stato ha legiferato più volte in merito al diritto di obiezione di coscienza in ambito sanitario, senza che ciò debba avere in alcun modo conseguenze sfavorevoli, e autorizza, in caso di contrasto con le proprie convinzioni morali, etiche e cliniche, a rifiutare l'adempimento dell'obbligo di Legge. (legge n.194/1978, legge n.413/1993).

Un'ultima ma importante considerazione. La citata legge n.413/1993 si riferisce alla possibilità di agire obiezione di coscienza per le sperimentazioni su animali. Ad oggi i nostri bambini e adolescenti sono tutelati meno di cavie da laboratorio, non avendo accolto le Federazioni degli Ordini il principio della cautela e della necessità di considerare e monitorare gli effetti a lungo termine. Su questo punto non c'è mai stata la possibilità di un confronto basato sui dati scientifici via via disponibili e alle conseguenze psicopatologiche anche gravi proprio in quella fascia di popolazione più fragile e meritevole di particolare attenzione che sono i minori, perché a tutti gli effetti patrimonio indispensabile al futuro sviluppo dell'Umanità. Questo a che codice etico si attiene?

Da quanto fin qui precisato risulta con tutta evidenza che gli estensori, anonimi, del documento in oggetto, prima di decidere la posizione di un professionista dovranno realmente verificare se chi è stato oggetto di sospensione, o potesse esserlo, ha attuato comportamenti *“non in linea con i codici etici e deontologici delle rispettive professioni sanitarie”*.

O se a rendersene responsabili sono proprio coloro che hanno accettato acriticamente un compito non consentito dalla carica ordinistica che ricoprono. Venendo così meno loro stessi ai principi deontologici e scientifici che di-chiarano di voler far rispettare.

Alla luce di quanto sopra, ritengo necessaria una Vostra presa di posizione ufficiale sulle questioni sopra evidenziate ed in particolare una Vostra risposta scritta ai quesiti posti, sollecitando anche un adeguato coinvolgimento del Consiglio Nazionale in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 41 del codice deontologico che istituisce:

l'”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine”.

Nonostante la sottoscritta, come i sanitari che non hanno potuto, per vari e validi motivi, essere vaccinati o deciso di non completare il ciclo vaccinale imposto al di fuori di ogni rilevamento *evidence based*, sia stata danneggiata, calunniata e indebitamente etichettata come no-vax, subendo un'aperta svalutazione e lesione della dignità professionale, pur essendo da mesi sottoposta ad un intenso stress, a limitazioni della propria vita privata e a comportamenti indebitamente discriminatori, rinnova la propria disponibilità ad un confronto realmente scientifico, rispettoso delle regole etiche e finalizzato a ridurre i danni creati da una gestione polarizzante e demonizzante la legittima abitudine ad un pensiero animato dall'esercizio al dubbio, essenziale in un approccio scientifico alla realtà. Mi auguro che questo Direttivo non scelga invece la via di trattare i Colleghi come pratiche burocratiche da smaltire.

Nell'attesa di ricevere una risposta pertinente ai quesiti posti e di instaurare un'aperta discussione scientifica e intellettualmente onesta, nel rispetto di un rapporto collegiale, invio al Presidente e ai Membri del Consiglio distinti saluti.

D.sa Miriam Gandolfi

Bolzano, 13 febbraio 2022